

Ulteriori emendamenti - Settore Salute

1. Personale sanitario

- **Acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione da parte di enti del SSN.**

Articolo aggiuntivo

1. *Gli enti del SSN delle regioni che assicurano l'equilibrio economico non sono sottoposti per il triennio 2017-2019 alla riduzione di spesa per le acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura di cui all'art.9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Gli stessi enti dovranno attuare un percorso di graduale riduzione della spesa per le acquisizioni del predetto personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 dell'obiettivo previsto dal citato art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Le spese per le assunzioni a titolo di supplenza del personale medico e del ruolo sanitario, anche di profilo dirigenziale, non si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo.*

Relazione

La disposizione consente agli enti del SSN delle regioni in equilibrio economico di derogare al vincolo di costo in materia di assunzioni a tempo determinato ovvero con convenzioni o Co.Co.Co., posto dal comma 28 dell'articolo 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, pur imponendo agli stessi enti di attuare un percorso di graduale riduzione della spesa per le acquisizioni del predetto personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 dell'obiettivo previsto dal citato art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010. In ragione del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro si prevede, comunque, che tale norma non trovi applicazione in rapporto alle assunzioni a titolo di supplenza del personale medico e del ruolo sanitario, anche di profilo dirigenziale, finalizzate alla temporanea sostituzione di assenze per maternità o malattie lunghe per le quali la relativa spesa non dovrà essere computata ai fini del conseguimento del predetto obiettivo di costo.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

- **Stabilizzazione personale medico e sanitario**

Articolo aggiuntivo

2. *Per gli enti del SSN, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento al personale assunto con contratto a tempo determinato, ivi compreso quello dirigenziale, o con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01. Con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procede alla integrazione del DPCM 6.3.2015 ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adotterà specifiche disposizioni, ai fini della stabilizzazione, per il personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti e aziende del SSN, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed anche se legato da rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.*

Relazione

Con questa disposizione si intende affrontare la questione delle lavoratrici e dei lavoratori precari inseriti con diverse tipologie contrattuali "flessibili" nei servizi degli enti e aziende del SSN, prevedendo una integrazione del DPCM 6.3.2015, anche con riferimento al personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza per i quali si prevede il requisito del rapporto di lavoro autonomo o convenzionato.

La disposizione trova copertura nell'ambito della quota di finanziamento del SSN finalizzata a rimborsare alle regioni gli oneri derivanti dal processo di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN, prevista dall'art.59, comma 13.

- **Proposta che consenta la reinternalizzazione di servizi sanitari qualora la gestione diretta risparmi**

Articolo aggiuntivo

3. *Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale, gli enti del SSN, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono riassumere servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni qualora si attesti che la reinternalizzazione determini economie di gestione rispetto all'assegnazione in appalto. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001, valutati i costi complessivi diretti e indiretti della reinternalizzazione comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere, attesta e quantifica il risparmio di spesa derivante dalla riassunzione. La spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale. Le acquisizioni di personale di cui al periodo precedente devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione.*

Relazione

La disposizione è diretta ad agevolare, sulla base di indirizzi fissati dalle regioni, la reinternalizzazione di servizi sanitari in precedenza affidati all'esterno (v. art. 6 bis d.lgs. 165/01), qualora si attesti che la stessa determina economie di gestione rispetto all'assegnazione in appalto.

Per incentivare o anche per consentire tali operazioni che possono comportare significative economie di bilancio, si ritiene opportuno prevedere una "neutralizzazione" della spesa del personale conseguente alla riassunzione del servizio, qualora la stessa comporti incremento delle unità.

Nel contempo, al fine di evitare che siffatte economie possano venire, in tutto o in parte, vanificate, si stabilisce le relative assunzioni possano avere luogo nel limite delle dotazioni organiche in essere e dell'importo dei relativi fondi contrattuali.

La reinternalizzazione deve avvenire dopo almeno 5 anni da precedenti operazioni di esternalizzazione, previa certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014, che a tal fine deve valutare i costi complessivi diretti ed indiretti della reinternalizzazione comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere.

La possibilità introdotta da tale norma pare opportuna, pure in attesa della definizione di standard al fine di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale - da definire sia per l'ambito ospedaliero, territoriale e per i dipartimenti di prevenzione - per le economie immediate che è suscettibile di produrre.

La disposizione si inserisce nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art.22, comma 5 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

La disposizione determina significativi risparmi sui saldi di finanza pubblica.

- Inidoneità e inabilità del personale dipendente del SSN – Integrazione composizione della commissione medica di verifica con un rappresentante regionale

Articolo aggiuntivo

4. *Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.*

Relazione

Con la disposizione si prevede di integrare la commissione medica di verifica di cui ai DPR n.461/2001 e n.171/2011 con un rappresentante della Regione. Tale previsione risponde all'esigenza di fornire ai componenti della commissione ulteriori elementi di conoscenza per meglio orientare i giudizi e la loro applicazione nella realtà articolata e multidisciplinare del mondo della sanità pubblica. Questo emendamento riproduce una istanza già accolta per il personale docente della scuola con l'art.15, comma 5 del DL 104/2013, convertito dalla L. 128/2013. Non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il personale individuato dalla competente struttura regionale, dipendente della regione stessa o di un ente del SSR, svolgerà l'attività in parola in orario di servizio.

La disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

2. Premialità

Al comma 4 dell'articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) i periodi da *"la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge ..."* a *"un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche"* sono riformulati nel modo che segue:

"la misura fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di una quota pari allo 0,50 per cento per quelle regioni che, pur risultando inadempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, abbiano, nell'anno precedente, presentato miglioramenti".

Il comma 5 dell'articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) è sostituito dal seguente:

"Conseguentemente, per le stesse regioni di cui al comma 4, la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta al 2,50 per cento".

I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del DDL di bilancio 2017 (A.C. 4127) sono soppressi.

3. Regioni a statuto speciale e Province autonome

- Emendamento

All'articolo 59, comma 4, dopo le parole“ .. con una dotazione alle regioni” sono introdotte le parole “e le province autonome di Trento e Bolzano”;

- Emendamento

All'articolo 59, comma 5, dopo le parole“ .. un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni” sono introdotte le parole “e le province autonome di Trento e Bolzano”.